Il danno morale Ã¨ differente ontologicamente dal danno biologico

Descrizione

Nella sentenza n. 36574 emessa in data 31 dicembre 2023 la Corte di Cassazione, dopo aver definito come â??*indiscutibile*â?• la **diversa ontologia del danno morale rispetto a quello biologico**, richiama il proprio precedente insegnamento in ordine alla **prova dello stesso**, mediante il richiamo alla **presunzione** o alle **massime di comune esperienza**, trattandosi di un pregiudizio non patrimoniale relativo ad un bene immateriale.

A tale riguardo viene precisato che â??*un attendibile* ***criterio logico-presuntivo funzionale allâ??accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute Ã¨ quello della corrispondenza, su una base di proporzionalitÃ diretta, della gravitÃ della lesione rispetto allâ??insorgere di una sofferenza soggettiva****: quanto piÃ¹ grave sarÃ la lesione della salute, tanto piÃ¹ il ragionamento inferenziale consentirÃ di presumere lâ??esistenza di un correlativo danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dallâ??aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa*â??.

Ed Ã¨ appunto quanto viene operato nella recente tabella governativa del danno morale.

Si ribadisce quindi lâ??inapplicabilitÃ della stessa tabella per risarcire ogni altra lesione che non costituisca una sofferenza morale. Gli aspetti peculiari (tipo la sofferenza fisica o la modificazione dellâ??agenda personale della vittima) andranno risarciti invece nellâ??ulteriore valutazione equitativa riconosciuta al Giudice dellâ??art. 138 C.d.A. correggendo lâ??errata considerazione giurisprudenziale che gli stessi debbano avere un carattere straordinario o eccezionale.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
21 Gen 2024